

Parte nel procedimento principale

POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o. o., in liquidazione

Dispositivo

- 1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest'ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società.
- 2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest'ultimo, alla liquidazione della prima società.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di I

(Causa C-195/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Patente di guida — Direttiva 2006/126/CE — Articolo 2, paragrafo 1 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Nozione di «patente di guida» — Certificato di superamento dell'esame per la patente (CEPC) che autorizza il titolare a guidare nel territorio dello Stato membro di rilascio prima della consegna della patente di guida definitiva — Situazione in cui il titolare del CEPC guida un veicolo in un altro Stato membro — Obbligo di riconoscimento del CEPC — Sanzioni imposte al titolare del CEPC per guida di un veicolo al di fuori dello Stato membro di rilascio del CEPC — Proporzionalità)

(2017/C 437/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nella causa principale

I

Con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale lo Stato membro medesimo può negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro, attestante l'esistenza del diritto alla guida del titolare, laddove tale certificato non risponda ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva stessa, anche nell'ipotesi in cui il titolare del certificato in questione sia in possesso dei requisiti posti dalla direttiva ai fini del rilascio della patente di guida.

- 2) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio di una patente di guida previsti da detta direttiva, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva medesima e che, nelle more del rilascio di detta patente di guida da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l'esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro per mezzo di un certificato temporaneo rilasciato da quest'ultimo, a condizione che la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di cui trattasi. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell'ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa dall'interessato e della severità della sanzione da infliggergli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che l'interessato abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, attestato dall'esistenza di un certificato rilasciato da tale altro Stato membro il quale, in linea di principio, sarà scambiato prima della sua scadenza, su domanda dell'interessato, contro una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse l'interessato nel suo territorio.

(¹) GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri

(Causa C-201/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 27 — Mezzo di ricorso — Portata del sindacato giurisdizionale — Articolo 29 — Termine per effettuare il trasferimento — Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito — Obblighi dello Stato membro competente — Trasferimento di competenza — Necessità di una decisione dello Stato membro competente)

(2017/C 437/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri

Con l'intervento di: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositivo

- 1) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev'essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato.